

REGOLAMENTO SPECIALE PER L'ESECUZIONE LA DISCIPLINA INTERNA  
DEL CENTRO MACELLAZIONE CARNI

- Approvato con atto C.C. n. 9 del 18.01.1999.

DELL'ACCESSO ALLE AREE ESTERNE DELL'IMPIANTO

ART. 1

Le maestranze possono accedere con proprio mezzo di trasporto autorizzato negli spazi ad essi riservati. Possono altresì accedere con automezzo, ove consentito, utenti o privati cittadini, purché motivatamente autorizzati dalla Direzione del Mattatoio.

ART. 2

La disciplina del traffico veicolare e pedonale all'interno del Mattatoio è regolata e sanzionata ai sensi del nuovo codice della strada (Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495).

ART. 3

La ricezione degli animali destinati alla mattazione è ammessa nei giorni e nelle ore stabiliti dalla direzione del Mattatoio.

I trasportatori del bestiame in ingresso, i trasportatori di tutte le carni in uscita dal Centro Macellazione Carni, i trasportatori dei sottoprodotti di macellazione sono tenuti a rispettare rigorosamente tutte le disposizioni previste dal Testo Unico sulle leggi sanitarie e tutte le altre prescritte dalla Direzione del Mattatoio indicate anche a mezzo apposita segnaletica. In caso di inadempienza saranno addebitati ai responsabili gli oneri relativi alla messa in pristino di luoghi ed attrezzature imbrattate o danneggiate, salve le sanzioni previste dalla normativa vigente.

DELL 'ACCESSO ALLA SALA MACELLAZIONE, ALLA SALA SEZIONAMENTO ED ALLE CELLE  
FRIGORIFERE

ART. 4

E' fatto assoluto divieto di accedere alla sala macellazione e locali attigui, alla sala sezionamento e celle frigorifere a personale che non sia addetto alle operazioni specifiche che si svolgono nei suddetti locali e, comunque, non munito di libretto sanitario attestante che il titolare del medesimo non è affetto da malattie infettive, diffuse o da postumi di esse che lo mettano in condizioni di contagio. Può essere consentito a specifici utenti, muniti di libretto sanitario in regola, accedere ai locali suddetti, previa autorizzazione della direzione del mattatoio.

ART. 5

E' consentito a delegazioni di categoria, visitatori, gruppi studenteschi, professionisti del settore, accedere ai locali suddetti, per visite scortate, previa autorizzazione della direzione del mattatoio.

ART. 6

Tutto il personale sanitario o addetto alla macellazione e gli altri frequentatori del Centro di cui ai precedenti artt. 4 e 5 dovranno osservare scrupolosamente, all'interno dell'impianto, le disposizioni dettate dal Testo Unico sulle Leggi Sanitarie ed un comportamento atto a scongiurare, anche con l'ausilio di particolari presidi, ogni rischio di contaminazione ed infortunio di cui la D.Lsg. 626/94.

DEL PERSONALE ADDETTO ALLA MACELLAZIONE E OGNI ALTRA OPERAZIONE AD ESSA CONNESSA

ART. 7

La mattazione degli animali ed ogni altra operazione ad essa connessa, da eseguirsi nel Centro Macellazione Carni di Ponte S. Giovanni, sono a cura direttamente dell'Amministrazione Comunale o di soggetti abilitati di cui vengono affidate tali mansioni.

#### ART. 8

Il personale che svolge le mansioni di cui al precedente art. 7 deve avere i seguenti requisiti:

- a) possesso del libretto sanitario in regola:
- b) non aver riportato, nell'ultimo triennio, condanne penali passate in giudicato o non essere attualmente sottoposti a giudizio per delitti previsti dal C.P. ed indicati al:
  - Titolo II – capo I,II
  - Titolo V
  - Titolo VI –capo I,II
  - Titolo XII - capo I, II
  - Titolo XIII - capo I, II.

In mancanza dei requisiti di cui al precedenti punti a) e b) il personale in difetto non sarà ammesso ad operare nel Centro Macellazione Carni.

#### ART. 9

La Direzione del Mattatoio dovrà controllare annualmente che il personale che opera all'interno del Centro sia iscritto agli Enti di previdenza e di assistenza previsti dalla legge per i lavoratori della categoria cui appartengono.

#### ART. 10

L'operato del personale all'interno del Centro è soggetto al controllo dell'Amministrazione Comunale tramite il direttore del Mattatoio.

A tal uopo l'Amministrazione si riserva di fissare, in ogni momento, nuove norme ed oneri che si rendessero necessari al fine del miglior funzionamento del servizio.

#### ART. 11

La direzione del Mattatoio è facoltizzata a disporre che il personale operante all'interno del Centro venga sottoposto a periodici controlli medici e ad eventuali misure profilattiche nei modi e e termini stabiliti competente Servizio della U.S.L..

#### ART. 12

I soggetti incaricati che hanno in uso gli impianti, le attrezzature, i macchinari ed ogni altro bene di proprietà comunale per il funzionamento del Centro sono tenuti ad usare la diligenza del buon padre di famiglia.

In difetto ciascun soggetto risponde con il suo patrimonio per i danni prodotti alle predette attrezzature.

Una Commissione, presieduta dall'Assessore Delegato al ramo e composta dal Direttore del Mattatoio e da un legale rappresentante dei soggetti operanti all'interno del Centro, accerterà l'entità del danno.

#### ART. 13

A garanzia di eventuali danneggiamenti agli impianti, alle attrezzature ed agli immobili di proprietà comunale al fine della continuità del servizio, da parte dei soggetti incaricati di cui al precedente art. 12, si dovrà provvedere alla costituzione, presso la Direzione del Mattatoio, di un deposito cauzionale. L'entità del deposito è stabilita dalla Giunta Comunale.

#### ART. 14

Ogni soggetto ammesso ad operare all'interno del Centro è obbligato a stipulare contratto di assicurazione a copertura sia dei danni causati a terzi per lesioni personali e/o danneggiamenti a cose ed animali che per danni arrecati a persone o cose dal bestiame preso in consegna nel Centro.

In conseguenza, l'Amministrazione Comunale come i proprietari dei bestiame dovranno essere indenni da ogni e qualsiasi responsabilità.

Perché sia possibile valutare l'ammontare della garanzia, ciascun contratto assicurativo, prima della stipula, deve essere approvato dalla Giunta Comunale.

#### ART. 15

Ciascun soggetto operante all'interno del Centro è responsabile per i danni arrecati da fatto illecito commesso nell'esercizio delle incombenze cui è adibito.  
In case di furto il colpevole sarà immediatamente allontanato dal Centro e denunciato all'Autorità Giudiziaria.

#### ART. 16

Durante il lavoro è proibito fumare, mangiare, bere alcolici.  
Sono pure proibiti gli schiamazzi, gli alterchi, il turpiloquio.  
Dopo un primo richiamo scritto, i contravventori sono passibili di sospensione dal servizio per un periodo massimo di giorni 10.  
L'ulteriore infrazione alle disposizioni comporterà l'espulsione dallo stabilimento dell'interessato secondo la procedura di cui all'art. 17.

#### ART. 17

I soggetti addetti ai servizi del Centro sono tenuti ad osservare un contegno corretto e rispettoso nei confronti dei sanitari, del personale comunale oltreché nei confronti dei proprietari del bestiame e delle carni e degli altri operatori ammessi nello stabilimento.  
In caso di comportamento scorretto il Direttore del Centro ha facoltà di sospendere il responsabile fino ad un massimo di giorni 10.  
In case di gravi scorrettezze che turbino il normale svolgimento delle operazioni del macello i responsabili saranno espulsi dallo stabilimento.  
Tale provvedimento, previa contestazione degli addebiti, è adottato dal Sindaco, sentito il Direttore.

#### ART. 18

Ai soggetti incaricati dei servizi del Centro per l'espletamento delle proprie incombenze è fatto assoluto divieto di ricevere compensi in denaro e/o in natura.  
Il Direttore del Centro è facoltizzato ad effettuare i relativi controlli.  
I trasgressori saranno espulsi definitivamente dallo stabilimento.

#### ART. 19

I soggetti incaricati dei servizi del Centro non possono condurre in proprio esercizi commerciali della stessa natura di quelli effettuati dal Centro.  
Non possono altresì esercitare all'interno del Macello, né fuori di esso attività che a giudizio insindacabile del Direttore dello stabilimento sono da considerarsi incompatibili con la normale occupazione.

#### ART. 20

Il Comune si riserva la facoltà di revocare, a suo insindacabile giudizio, il presente Regolamento o di modificarne il contenuto senza che i soggetti operanti all'interno del Centro possano vantare diritti o pretendere indennizzi di alcun genere.  
Gli Organi comunali provvederanno alla esecuzione delle incombenze connesse per quanto di rispettiva competenza.  
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.